AFFIDAMENTO IN PROVA DEL CONDANNATO MILITARE

Art. 6

(Procedimento di sorveglianza) 1. Per il procedimento di sorveglianza si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nell'articolo 71 della legge 26 luglio 1975, n. 354, quale risulta modificato dall'articolo 11 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, e sostituito dall'articolo 25 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nonché le disposizioni di cui agli articoli 71-bis, 71-ter, quale sostituito dall'articolo 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, 71-quater e 71-sexies della legge n. 354 del 1975, inseriti dall'articolo 11 della legge 12 gennaio 1977, n. 1

Per il procedimento di sorveglianza si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nell'articolo 71 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 11 della legge 12 gennaio 1977, n. 1.

Versione in vigore dal 25 maggio 1983, non più in vigore dal 29 ottobre 1986 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Affidamento in prova del condannato militare
Estremi	Legge 29 aprile 1983, n. 167
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1983

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/affidamento-in-prova-del-condannato-militare/art-6-procedimento-di-sorveglianza-1-per-il-procedimento-di-sorveglianza-si/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it